

(N. 1555)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE GIOVINE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1956

Norme interpretative dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per quanto non previsto nella stessa legge ed in quanto con essa compatibili, rinvia alle norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

Per l'eleggibilità dei consiglieri provinciali vanno quindi applicate per analogia le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico 15 aprile 1951, n. 203, ma è evidente che tali disposizioni non vanno intese letteralmente in quanto non possono essere senz'altro ritenute valide per l'ineleggibilità a consigliere provinciale tutte le incompatibilità che vietano l'elezione a consigliere comunale. È chiaro invece che solo riproducendosi nei confronti della Provincia gli stessi motivi previsti nei confronti del Comune ne nascerebbe conseguentemente la ragione dell'ineleggibilità.

In altre parole l'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, va applicato sostituendo al termine Comune quello Provincia. Ogni contraria interpretazione creerebbe l'assurdo che, mentre il cittadino avente nei confronti del Comune quei rapporti previsti dal citato articolo 15 non potrebbe essere eletto consigliere

provinciale, lo potrebbe essere invece chi gli stessi rapporti avesse proprio con la Provincia, ed inoltre ne deriverebbe un'assurda disparità di trattamento fra gli aspiranti ai due consessi in quanto potrebbe assumere la carica di consigliere comunale chi avesse rapporti con la Provincia e non quella di consigliere provinciale chi li avesse con il Comune.

Dell'esatta interpretazione si fece eco il Senato con l'ordine del giorno, votato all'unanimità in sede di discussione della legge 23 marzo 1956, affermando la necessità dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 15 con ragionevole sostituzione del concetto di « Provincia » a quello di « Comune », concetto d'altra parte chiaramente ribadito nella legge 18 maggio 1951, n. 328.

Poichè sono nate incertezze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme su riportate, si rende necessario, ad evitare difformità di pareri e di decisioni, chiarire la portata effettiva del richiamo contenuto nel secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il richiamo contenuto nel secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, relativo all'applicazione, in quanto non previsto dalla stessa legge ed in quanto con essa compatibili, delle norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali, va inteso con la sostituzione del concetto di « Provincia » a quello di « Comune ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.